

Emanato con D.R. n. 1851/2020 del 2 novembre 2020

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Norme di carattere generale
- Art. 3 - Istituzione e attivazione
- Art. 4 - Statuto
- Art. 5 - Organi del corso
- Art. 6 - Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Iscrizione, frequenza e attestazione
- Art. 8 - Docenti del Corso di formazione
- Art. 9 - Esoneri
- Art. 10 - Rendicontazione dei risultati
- Art. 11 - Riattivazione del Corso di formazione
- Art. 12 - Risorse finanziarie
- Art. 13 - Copertura assicurativa contro gli infortuni
- Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" promuove attività didattiche che favoriscono lo sviluppo di competenze specifiche e di capacità applicative attraverso corsi di formazione.
2. Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione, attivazione e gestione economico-finanziaria dei corsi di formazione, nonché le regole di ammissione, frequenza e rilascio dell'attestazione.

Art. 2 - Norme di carattere generale

1. I corsi di formazione afferiscono ai Dipartimenti o alla Facoltà di Medicina e Chirurgia (ai fini del presente regolamento comunque denominati "Dipartimenti"), anche in collaborazione con la Scuola IaD – Istruzione a distanza.
2. I corsi di formazione hanno durata non superiore all'anno e l'attività è computata in Crediti Formativi Universitari (CFU) non necessariamente riconoscibili a fini diversi dal rilascio dell'attestato finale.
3. Il numero di CFU previsti per il rilascio dell'attestato finale non può superare i 15 per l'intero corso.
4. I corsi di formazione possono essere proposti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri e con enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni.
5. I corsi di formazione possono essere erogati in modalità frontale, a distanza o mista, nonché in lingua diversa dall'italiano.

Art. 3 - Istituzione e attivazione

1. La proposta di istituzione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dalla Giunta di Facoltà. Per i corsi istituiti in collaborazione



con la Scuola IaD, la delibera è preceduta da una proposta del Collegio didattico-scientifico della stessa Scuola IaD.

2. Nel caso in cui alla realizzazione di un corso di formazione concorrano più Dipartimenti, gli stessi individuano un Dipartimento di riferimento che assumerà le delibere finali.

3. Con la delibera di istituzione si approva lo statuto del corso di formazione, il piano economico, con l'indicazione delle risorse finanziarie e della loro ripartizione, nonché eventuali proposte di collaborazione tramite lettere di intenti, nel caso di corsi di formazione in convenzione.

4. Le attività amministrativo-contabili strumentali al funzionamento del corso di formazione sono svolte dal Dipartimento di riferimento. Tali attività o la gestione e il controllo della carriera degli iscritti non possono essere affidate a soggetti esterni all'Ateneo.

5. La proposta è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Il corso di formazione è istituito e attivato con Decreto del Rettore.

6. Il bando, predisposto dal Direttore del Dipartimento, è pubblicato sul sito web di Ateneo.

7. Se un corso di formazione non viene attivato entro l'anno accademico successivo a quello di istituzione, il decreto di istituzione perde efficacia e la richiesta deve essere rinnovata.

Art. 4 - Statuto

1. Lo statuto del corso di formazione deve indicare:

- a. dipartimento di riferimento
- b. denominazione del corso
- c. lingua di erogazione
- d. modalità di erogazione
- e. eventuali collaborazioni in convenzione con altri enti o università
- f. obiettivi formativi
- g. requisiti di ammissione
- h. numero minimo degli iscritti ai fini dell'attivazione
- i. modalità di svolgimento delle eventuali selezioni per l'ammissione
- j. eventuale ammissione di frequentanti, in possesso dei requisiti di ammissione, a singole attività formative e relative forme di contribuzione e di attestazione
- k. durata
- l. attività formative e loro articolazione (insegnamenti, esercitazioni, laboratori, tirocini, stage, ore di lezione, settori scientifico-disciplinari) con l'indicazione dei CFU
- m. disposizioni sugli obblighi di frequenza
- n. modalità di svolgimento delle eventuali prove di verifica intermedia e della prova finale
- o. ammontare della quota di iscrizione a carico degli iscritti ed eventuale rateizzazione
- p. natura dell'attestato finale
- q. organi del corso
- r. sede delle attività didattiche.

Art. 5 - Organi del corso

1. Sono organi del corso di formazione il Coordinatore e il Consiglio di corso.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità dell'attività didattica impartita, sovrintende al funzionamento e all'organizzazione del corso di formazione, ne coordina le attività, cura i rapporti esterni, convoca e presiede il Consiglio di corso.
3. Il Coordinatore è nominato dal Dipartimento di riferimento tra i docenti di ruolo dell'Ateneo.
4. Il Consiglio di corso è nominato dal Consiglio del Dipartimento di riferimento ed è costituito dal Coordinatore e da almeno due docenti di ruolo dell'Ateneo che assumeranno la titolarità di insegnamenti nel corso stesso.
5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio di corso, senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto, i docenti esterni nonché i rappresentanti degli enti con i quali sia stata stipulata una convenzione per l'organizzazione e il funzionamento del corso.
6. Il Consiglio di corso ha compiti di indirizzo generale e approva il piano delle attività didattiche.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Salva la possibilità di individuare nello statuto ulteriori requisiti di ammissione, a norma del precedente art. 4, possono accedere al corso di formazione i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo estero valutato come equivalente dal Consiglio di corso.

Art. 7 – Iscrizione, frequenza e attestazione

1. I candidati ammessi alla frequenza devono procedere all'iscrizione secondo le modalità definite nel bando e provvedere al versamento della relativa quota.
2. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti limitato, l'ammissione, avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo modalità indicate nel bando.
3. Lo statuto del corso di formazione regola gli obblighi di frequenza, in percentuale comunque non inferiore al 70% delle attività didattiche previste.
4. A conclusione del corso di formazione, agli studenti in regola con i pagamenti e gli obblighi didattici previsti dallo statuto, viene rilasciato un attestato finale a firma del Coordinatore e del Direttore del Dipartimento di riferimento.

Art. 8 - Docenti del corso di formazione

1. I docenti del corso di formazione sono nominati dal Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di corso.
2. I docenti possono non appartenere al personale docente dell'Ateneo. Gli incarichi sono attribuiti secondo le modalità disciplinate nel regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

Art. 9 - Esoneri

1. Per i candidati con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104,

è previsto l'esonero parziale dal contributo di iscrizione nella misura del 50%. L'invalidità è dimostrata mediante idonea documentazione rilasciata dall'autorità competente da presentare alla Segreteria Tecnica della Commissione di Ateneo per l'inclusione degli studenti con Disabilità e DSA (CARIS).

Art. 10 - Rendicontazione dei risultati

1. A conclusione del percorso didattico, ai fini della valutazione del corso di formazione e della sua eventuale riattivazione, il Coordinatore deve presentare al Dipartimento una relazione sull'attività svolta comprendente il consuntivo delle attività formative, i risultati conseguiti e una dettagliata rendicontazione economico-finanziaria.

Art. 11 - Riattivazione del corso di formazione

1. Una volta istituito, e in assenza di modifiche, il corso di formazione può essere riattivato ogni anno accademico con Decreto del Rettore, su delibera del Dipartimento di riferimento, previo parere favorevole dei Dipartimenti associati, su proposta del Coordinatore.
2. Eventuali variazioni della quota di iscrizione, deliberate dai Dipartimenti, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Eventuali altre modifiche allo statuto del corso di formazione, deliberate dai Dipartimenti, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico.
4. Se un corso di formazione non viene riattivato per due anni accademici consecutivi, il decreto di istituzione o di rinnovo perde efficacia.

Art. 12 - Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso di formazione sono costituite dai proventi delle iscrizioni e da eventuali contributi esterni, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo.
2. La quota di iscrizione non è rimborsabile a nessun titolo, fatto salvo il caso di mancata attivazione del corso.
3. I proventi derivanti dalle iscrizioni sono ripartiti nella quota dell'80% al Dipartimento di riferimento e del 20% all'Ateneo.

Art. 13 - Copertura assicurativa contro gli infortuni

1. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli iscritti.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica ai corsi di formazione il cui procedimento di istituzione o riattivazione sia concluso successivamente all'1 novembre 2020.